

N. di Raccolta

Contratto di appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo destinati alla Residenza Universitaria posta in Via di Varlungo, 8 - Firenze - CUP C37C18000530002, CIG 8950083224

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____ in
Firenze, Viale Gramsci, 36

TRA

- L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità denominata "Azienda"), codice fiscale n. 94164020482, con sede in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dall'Ing. Andrea Franci, nato a _____ domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, nominato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30 del 25 marzo 2022, esecutivo ai sensi di legge

E

- la DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. (in seguito per brevità indicata come "Impresa"), con sede legale in Via M. Mattei n. 11, 82100 Benevento, codice fiscale e partita IVA n. 01656860622, iscritta al REA n. BN 137891 nel Registro delle Imprese di Benevento, rappresentata dal Sig. Fabiano De Luca, nato a _____ in qualità di Amministratore Unico, autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Impresa medesima

secondo quanto risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 25 ottobre 2021 veniva indetta una gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., mediante ricorso al sistema telematico START, per l'affidamento in appalto della fornitura e posa in opera di arredi in conglomerato ligneo, complementi di arredo e elettrodomestici con applicazione dei C.A.M. di cui al DM 11/01/2017, destinati alla residenza universitaria posta in Via di Varlungo, 8 - Firenze, per l'importo stimato Euro 142.772,81, di cui Euro 92,81 per costi della sicurezza previsti dal DUVRI e al netto di IVA, da aggiudicare al minor prezzo come previsto dall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con la suddetta determinazione venivano approvati: il progetto esecutivo, l'avviso di indagine informale di mercato, la lettera d'invito, il Capitolato Speciale d'Appalto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con le Determinazioni Dirigenziali n. 737 del 23 dicembre 2021 e n. 685 del 21 novembre 2022 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare l'appalto all'Impresa sopra richiamata;
- che sull'Impresa sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto;
- che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto;

- che è decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda, nella persona del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda Ing. Andrea Franci affida in appalto alla DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., che nella persona del Sig. Fabiano De Luca accetta e si obbliga a realizzare, la fornitura e posa in opera di arredi in conglomerato ligneo, complementi di arredo e elettrodomestici con applicazione dei C.A.M. DM 11/01/2017, destinati all'allestimento della residenza universitaria posta in Via di Varlungo, 8 - Firenze, così come trascritto negli elaborati progettuali approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 602 del 25 ottobre 2021 che si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto con obbligo di osservanza da parte dell'Impresa, anche se non materialmente allegati allo stesso.

ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto

L'Impresa, nell'esecuzione dell'appalto, si impegna all'osservanza piena e incondizionata del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 25 ottobre 2021, ove e in quanto le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto. Tale Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato come

"Capitolato") in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

ART. 3 – Tempi di esecuzione

Il termine per l'esecuzione complessiva dell'appalto in oggetto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 4 – Corrispettivo e prezzi

Il corrispettivo dovuto all'Impresa per la fornitura e posa in opera di cui al presente atto ammonta complessivamente a Euro 112.810,01 (Euro centododiecimilaottocentodieci/01), di cui Euro 92,81 (Euro novantadue/81) per costi della sicurezza previsti dal DUVRI non soggetti a ribasso, oltre IVA nei termini di legge, quale importo risultante dopo deduzione del ribasso indicato dall'Impresa nella propria offerta presentata in sede di gara, pari al 21,00% (ventunovirgolazeropercento). Detta offerta economica rimane allegata al presente contratto in copia informatica conforme all'originale informatico, sotto la lettera "B".

I prezzi unitari da corrispondere sono quelli contenuti nell'Elenco Prezzi cui applicare il ribasso offerto dall'Impresa.

Il DUVRI in qualità di documento contenente le valutazioni dei rischi da interferenza connesse alle attività previste dall'appalto, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non formalmente allegato allo stesso.

L'aliquota I.V.A. da applicare è, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., pari al 22% (ventiduepercento) ed è a carico dell'Azienda.

ART. 5 - Premio di accelerazione

All'Impresa sarà riconosciuto un premio, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo nella conclusione dell'esecuzione dell'appalto rispetto al termine di esecuzione di cui all'art. 3, per un anticipo complessivo massimo riconosciuto, ai fini della corresponsione del premio, di 30 (trenta) giorni.

ART. 6 - Revisione prezzi

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salve le ipotesi in cui la variazione sia consentita da norme legislative, e con le modalità in esse indicate.

ART. 7 - Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 8 - Modifiche introdotte dall'Azienda

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 106, comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

ART. 9 – Fatturazione e pagamenti

Si procederà al pagamento parziale nella misura dell'80% del corrispettivo contrattuale una volta terminata la fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto, attestata dal relativo certificato di ultimazione.

Il pagamento della rata di saldo del rimanente 20% verrà effettuato una volta emesso il certificato di regolare esecuzione dell'appalto, che verrà rilasciato, in caso di esito positivo, entro i termini stabiliti dal successivo articolo 12.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse solo una volta intervenuto il rilascio del certificato di ultimazione ed esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice CUP C37C18000530002 – CIG 8950083224.

I dati riguardanti il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: **PVBWDD**

Nome ufficio: **FatturaPA_DSU_FI.**

L'Azienda è inoltre soggetta, all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'Impresa è tenuta a presentare, contestualmente alle fatture, tutte le certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi relative ai beni forniti ed installati, nonché le eventuali ulteriori certificazioni previste a norma di legge, come stabilito dall'art. 11 del Capitolato.

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità sopra riportate, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del D.U.R.C. alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Impresa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subaffidamenti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Al presente appalto non si applica l'art. 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019, a decorrere dal 1 gennaio

2020, in materia di ritenute fiscali per i dipendenti dell'Impresa impiegati nell'esecuzione della fornitura oggetto di affidamento.

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il CUP C37C18000530002 e il CIG 8950083224 indicati nella documentazione di gara.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Impresa saranno pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN

intestato a DA.FA ARREDO DESIGN S.r.l., sul quale è delegato ad operare il seguente soggetto:

L'Impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i

pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà nei confronti dell'Impresa e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Impresa fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 11 – Direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione di cui al presente contratto è il Sig. [REDACTED] del Servizio Residenze dell'Azienda, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 12 – Verifica di conformità

La fornitura e posa in opera sarà sottoposta a verifiche di conformità parziali con le cadenze e le modalità previste dall'art. 9 e 10 del Capitolato.

La regolare esecuzione della fornitura, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,

economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali mediante rilascio di apposito certificato, verrà effettuata entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione della consegna e posa in opera risultante da apposito verbale. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del procedimento, con le modalità stabilite dall'art. 10 del Capitolato.

ART. 13 - Garanzia e manutenzione

L'Impresa è tenuta a prestare la garanzia da tutti gli inconvenienti, vizi e difformità per un periodo di 5 (cinque) anni sugli elettrodomestici, mobili e arredi forniti e installati, decorrenti dalla data della verifica di conformità di cui al precedente art. 12, fatto salvo il caso in cui questi siano imputabili al cattivo uso o dolo.

L'Impresa dovrà inoltre garantire una scorta dei pezzi di ricambio come specificati all'art. 15 del Capitolato.

E' inoltre a carico dell'Impresa l'esecuzione per tutta la durata della garanzia, degli interventi annuali di manutenzione ordinaria su tutti i beni forniti con le modalità e le prescrizioni indicate al sopracitato art. 15 del Capitolato.

L'esecuzione di tali interventi è condizione indispensabile per lo svincolo della fideiussione indicata al successivo art. 19, che sarà restituita all'Impresa al termine del periodo di garanzia.

L'Impresa dovrà assicurare, per tutta la durata della garanzia, un servizio di assistenza tecnica mediante personale qualificato, per l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione non compresi nel presente contratto da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 16 del Capitolato.

L'Impresa si impegna pertanto a comunicare, una volta ultimata la fornitura, i recapiti a cui rivolgersi per le necessità di cui al presente articolo.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Impresa è tenuta inoltre a presentare, apposita fidejussione con garanzia "a prima richiesta" per un importo pari al 7 % dell'importo contrattuale, in riferimento agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 14 – Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Per il presente contratto è ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2017.

L'Impresa, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità dello stesso, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

ART. 15 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) 8950083224. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

ART. 16 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle

persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone sollevata l'Azienda.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

A garanzia dei rischi connessi al presente contratto l'Impresa ha presentato la polizza assicurativa n. _____

_____ comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Azienda. Detta polizza si trova depositata, in copia, agli atti dell'Azienda.

ART. 17 – Penali e risoluzione del contratto

L'Impresa è soggetta a penalità nei casi indicati dall'art. 18 del Capitolato.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Impresa, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Impresa di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Impresa non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

L'Azienda preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex. art. 15 DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti dell'Impresa. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 19 che dovrà essere integrata dall'Impresa senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Impresa non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 4 del Capitolato; qualora l'Impresa non adempia, l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Azienda procederà inoltre alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 108.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 19, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo PEC. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 – Recesso

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Impresa con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso dell'Azienda, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'Impresa può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'Azienda valuterà la gravità dei motivi addotti a giustificazione della richiesta al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'attività svolta o per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

ART. 19 – Garanzie definitive

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2023/50/2657353 del 3 gennaio 2023, con la quale la [redacted] si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Impresa stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 12.409,10 (dodicimilaquattrocentonove/10).

L'atto suddetto viene allegato in copia per immagine su supporto informatico del documento originale formato in origine su supporto analogico al presente contratto sotto la lettera "C".

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è

svincolato a seguito di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In riferimento al periodo di garanzia e manutenzione previsto dal precedente art. 13, l'Impresa è tenuta a presentare, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, apposita fideiussione con garanzia "a prima richiesta" per un importo pari al 7 % dell'importo contrattuale, che sarà svincolata e restituita unicamente a seguito di attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria previsti dal sopracitato articolo.

ART. 20 – Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo, di registro ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Impresa.

L'imposta di bollo, pari a € 208,00 (duecentotto/00), sarà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

ART. 21 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.

ART. 22 Estensione degli obblighi codice comportamento

dipendenti pubblici

L'Impresa, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:

https://www.dsu.toscana.it/it/documenti/norme_regolamenti/NUOVO_CODICE_COMPORAMENTO.pdf quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

ART. 23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

ART. 24 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 25 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Fabiano De Luca dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 9 - Fatturazione e pagamenti, art. 10 - Tracciabilità, art. 17 - Penali e Risoluzione del contratto, art. 18 – Recesso, art. 24 - Foro competente.